

Polizza Incendio, Eventi atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale, Assistenza e Cyber Risk

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "TUA Agricoltura"^o



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza consente all'imprenditore agricolo di acquistare le garanzie effettivamente necessarie per proteggersi dai rischi relativi all'attività ed alla vita privata.



Che cosa è assicurato?

La Società garantisce nei limiti delle somme assicurate edei massimali indicati nella scheda di polizza

Principali coperture previste:

- ✓ **Incendio:** danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (fabbricati e contenuto), anche di terzi causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
- ✓ **Eventi atmosferici:** danni materiali e diretti causati alle cose assicurate causati da vento, grandine e altre avversità atmosferiche.
- ✓ **Macchine agricole:** danni materiali e diretti causati alle macchine agricole assicurate causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
- ✓ **Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ **Furto e rapina:** danni di furto e rapina del contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto all'interno del fabbricato indicato in polizza.
- ✓ **Responsabilità Civile azienda, agriturismo e prestatori di lavoro:** danni involontariamente causati a terzi dallo svolgimento delle attività aziendali, inclusi i danni per infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di lavoro.
- ✓ **Responsabilità civile prodotti:** danni causati a terzi da difetti dei prodotti indicati in polizza per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore.
- ✓ **Responsabilità civile famiglia:** danni involontariamente causati a terzi da te o dalla tua famiglia nell'ambito della vita privata.
- ✓ **Infortuni:** danni subiti dalle persone assicurate in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento di lavori agricoli e anche al di fuori dell'ambito lavorativo.
- ✓ **Tutela Legale:** la garanzia copre le spese extraprocessuali e processuali per la difesa degli interessi dell'Assicurato.
- ✓ **Assistenza:** sono garantiti servizi o prestazioni erogati in caso di necessità dell'azienda.
- ✓ **Cyber Risk:** danni e spese relativi al rischio informatico. Nelle sezioni sono presenti inoltre ulteriori garanzie, alcune sempre operanti, altre aggiuntive opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

- ✗ **Incendio:** Fabbricati, contenuto e merci in leasing già assicurati con polizza specifica, Fabbricati danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture.
- ✗ **Eventi atmosferici:** alberi e coltivazioni in genere, serre equanto in esse contenuto e coperture in genere in lamiera metallica, in materiale plastico o in fibrocemento.
- ✗ **Macchine agricole:** macchine agricole in uso all'Assicurato oggetto di leasing se assicurati con polizza specifica, salvo che si assicurino il debito residuo, nel qual caso si escludono le quote di ammortamento.
- ✗ **Furto e rapina:** il contenuto di fabbricati che presentano aperture non dotate di mezzi di chiusura adeguati, qualora i ladri utilizzino quelle aperture per introdursi nei locali e cose già assicurate con polizza specifica.
- ✗ **Responsabilità Civile azienda:** non sono considerati terzi:
 - Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti del suo nucleo familiare;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente nonché le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate;
 - gli addetti dell'Assicurato e tutti coloro che subiscano il danno durante di lavoro o servizio.
- ✗ **Infortuni:** Non sono assicurabili persone che abbiano compiuto 80 anni.

Sono presenti esclusioni anche per le sezioni Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Cyber Risk, Tutela Legale e Assistenza.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Limitazioni di garanzia delle sezioni:

- ! Esistono limiti di risarcimento/indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
- ! In ogni sezione sono previste specifiche limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con l'acquisto di una garanzia opzionale, come indicato nella relativa esclusione.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ **Incendio, Eventi Atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Furto e rapina e Assistenza:** valgono in Italia, Repubblica di San Marino e stato Città del Vaticano, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza.
- ✓ **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro e Infortuni:** valgono nel mondo intero;
- ✓ **Responsabilità Civile azienda, RC Prodotti e Famiglia:** vale in tutti i Paesi europei;
- ✓ **Cyber risk:** copre le richieste di risarcimento presentate e gli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino nel mondo intero;
- ✓ **Tutela Legale Azienda e Famiglia:** opera, sia nella forma base che in quella completa, a seconda dei casi assicurati dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza. In linea generale l'assicurazione vale nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ad eccezione di alcuni casi assicurativi come esplicitamente specificato in polizza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.
- Deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con la polizza: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.
- Deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Sono previsti obblighi specifici relativi alla denuncia di sinistri.



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio o delle rate di premio avviene alle scadenze pattuite. Il premio può essere frazionabile e può essere pagato mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge), assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità), bonifici bancari.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno, e la durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non vengono pagati i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quella della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire il contratto?

- Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione, e le parti hanno la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. In mancanza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
- In caso di Sinistro, la Società - e anche il Contraente se "consumatore" - può recedere dal contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo con preavviso di 30 giorni. La Società si impegna a rimborsare la parte imponible di premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.